



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/11/2005

=====

ADDI' 29/11/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Franco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI S'FRANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BAITAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rogino	"	KANUCCI	Raffaele	"
CTANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: Neri - Valentini

DELIBERAZIONE 1037

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente "Istituzione della Consulta Regionale per la Salute Mentale".





1037 29 NOV. 2005

llg

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Istituzione della Consulta Regionale per la Salute Mentale".

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la Legge 13 maggio 1978 n. 180 "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori";

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, concernente il riordino del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il DPR 7 aprile 1994 "Approvazione del Progetto Obiettivo tutela salute mentale 1994-1996";

VISTA la DGR 3 febbraio 1998 n. 143 concernente il regolamento per l'istituzione, funzioni e modalità operative del Dipartimento di Salute Mentale;

VISTO il D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, art. 12 "Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini";

VISTO il DPR 10 novembre 1999 "Approvazione del Progetto Obiettivo nazionale tutela salute mentale 1998-2000";

VISTA la DGR 8 febbraio 2000 n. 236 "Approvazione del Progetto Obiettivo Regionale Promozione e tutela salute mentale 2000-2002. Attuazione del Progetto Obiettivo Nazionale tutela salute mentale 1998-2000";

VISTO il Piano Sanitario Regionale Lazio 2002-2004;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" che all'art. 75 prevede la possibilità di istituire, con legge regionale, apposite consulte nelle materie di competenza regionale ed in particolare per quanto concerne la salute mentale;

VISTA della Legge Regionale 14 luglio 1983 n. 49 "Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale" e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 7 Agosto 1998 n. 39 "Modifica della Legge Regionale 14 luglio 1983 n. 49: Istituzione della Commissione Regionale Unica per la Salute Mentale (CRUSAM)" e successive modificazioni;



Il Presidente della Regione Lazio

1037 29 NOV. 2005 lu

VISTO l'art. 65 della Legge Regionale 27 febbraio 2004 n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004) che apportava modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998 n.39 "Modifica della legge regionale 14 luglio 1983 n. 49 "Istituzione della Commissione regionale unica per la salute mentale (CRUSAM)";

RILEVATO che la suddetta Commissione ha terminato la propria attività con la fine della precedente legislatura;

RITENUTO necessario, in attuazione del citato art. 75 della legge statutaria 11 Novembre 2004 n. 1, istituire la Consulta Regionale per la Salute Mentale quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di salute mentale;

RITENUTO necessario di abrogare:

- l'art. 3 della L.R. 14 luglio 1983 n. 49,
- la L.R. 7 Agosto 1998 n. 39 ,
- l'art. 65 della L.R. 27 febbraio 2004 n. 2;

VISTO il testo della proposta di legge regionale avente per oggetto "Istituzione della Consulta Regionale per la Salute Mentale" composta di 6 articoli e completa di relazione, definita in collegamento con la Direzione Affari Giuridici e Legislativi,

#### DELIBERA

all'unanimità e per quanto in premessa:

- di adottare e sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Istituzione della Consulta Regionale per la Salute Mentale" composta di 6 articoli, completa di relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione.

  
Il Presidente della Regione Lazio

ALLEG. alla DELIB. N. 1037 leg  
DEL 29 NOV. 2005

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:  
"ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER LA SALUTE  
MENTALE"



Il Presidente della Regione Lazio

Per il



**Art. 1**

*(Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale)*

1. Ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto della Regione Lazio è istituita, presso l'Assessorato competente in materia di sanità, la Consulta regionale per la salute mentale, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di salute mentale.

  
Il Presidente della Regione Lazio



**Art. 2**  
*(Composizione della Consulta)*



1. La Consulta è composta da rappresentanti delle associazioni senza fine di lucro, che operano sul territorio per fornire alle persone con sofferenza mentale strumenti di autotutela e promozione, degli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti, delle società scientifiche che operano in materia di salute mentale, più rappresentativi a livello regionale . In particolare, la Consulta è composta da:

- a) 5 rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari;
- b) 2 rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti;
- c) 3 rappresentanti designati dagli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti;
- d) 3 rappresentanti designati dalle società scientifiche.

2. Sono invitati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, i Presidenti delle Consulte dipartimentali per la salute mentale delle Aziende Sanitarie Locali di Roma (ASL Roma A, B,C,D,E, F,G,H), Frosinone, Latina , Rieti e Viterbo. Possono essere, altresì, invitati, in relazione a specifici argomenti, i rappresentanti degli operatori e dei servizi.

**Il Presidente della Regione Lazio**

A large, handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the Lazio Region, written over the printed name.



### Art. 3

#### *(Costituzione e funzionamento della Consulta)*

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione. I rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 2, designati con le modalità di cui al comma 2, vengono rinnovati ogni tre anni.

2. Al fine della costituzione della Consulta, le associazioni, le società scientifiche e gli organismi di cui all'articolo 2 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell'amministrazione regionale. Decorso tale termine, la Consulta è costituita sulla base delle designazioni pervenute purché sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 2 e fatte comunque salve le successive integrazioni.

3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. I membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di salute mentale.

4. La Consulta si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti ne richieda la convocazione.

5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

6. La Regione, tramite l'assessorato competente in materia di sanità, promuove le iniziative necessarie a garantire il regolare funzionamento della Consulta.

Il Presidente della Regione Lazio



**Art. 4**  
*(Compiti della Consulta)*

1. La Consulta , in collaborazione con l'assessorato competente in materia di sanità, svolge, in particolare, i seguenti compiti:
  - a) promuove la partecipazione attiva delle persone con sofferenza mentale alla vita della collettività ed il riconoscimento dei loro diritti;
  - b) formula proposte per la realizzazione di interventi in favore delle persone con sofferenza mentale, finalizzati, in particolare, a favorirne l'integrazione sociale;
  - c) promuove iniziative per la corretta applicazione delle norme che prevedono il superamento e la definitiva chiusura degli ex ospedali psichiatrici;
  - d) collabora con l'amministrazione regionale per il monitoraggio sulle strutture psichiatriche, sia pubbliche, sia private, esistenti sul territorio regionale, in merito al possesso ed al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struttura nonché alle attività svolte e ai livelli assistenziali, qualitativi e quantitativi, forniti dalle stesse, relazionandone all'Assessore competente;
  - e) promuove iniziative per rimuovere situazioni di particolare gravità, anche su segnalazioni effettuate da cittadini, utenti, familiari ed associazioni varie operanti nel campo, richiedendo, se necessario, atti o relazioni scritte in merito alle disfunzioni denunciate;
  - f) propone, anche in collaborazione con le Consulte dipartimentali per la salute mentale, azioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza in favore delle persone con sofferenza mentale.

  
Il Presidente della Regione Lazio








**Art. 5**  
*(Abrogazioni)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) l'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n.49 (Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale);
- b) la legge regionale 7 agosto 1998, n.39 (Modifica della legge regionale 14 luglio 1983, n.49. Istituzione della Commissione regionale unica per la salute mentale (C.R.U.Sa.M.));
- c) l'articolo 65 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004).

  
**Il Presidente della Regione Lazio**

*de Ranio*



**Art. 6**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**Il Presidente della Regione Lazio**

BA  
22

## RELAZIONE

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente:  
 "Istituzione della Consulta Regionale per la Salute Mentale"

La presente proposta di deliberazione concerne la proposta di legge regionale per l' "Istituzione della Consulta Regionale per la Salute Mentale", presso l'Assessorato alla Sanità, secondo quanto previsto dall'art. 75 della legge statutaria 11 Novembre 2004 n. 1, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di salute mentale (art. 1).

La Consulta Regionale per la Salute Mentale è composta dai rappresentanti delle associazioni senza fine di lucro, più rappresentative a livello regionale, che operano sul territorio per fornire alle persone con sofferenza mentale strumenti di autotutela e promozione, delle società scientifiche nonché degli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti, per un totale di tredici componenti. Sono invitati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, i Presidenti delle Consulte Dipartimentali delle Aziende Sanitarie Locali del Lazio (art. 2)

La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, i rappresentanti delle associazioni e organismi che la compongono vengono rinnovati ogni tre anni. Al fine della costituzione della Consulta, le associazioni, le società scientifiche e gli organismi di cui all'art.2, effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte dell'amministrazione regionale. Decorso tale termine, la Consulta è costituita sulla base delle designazioni pervenute purchè sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'art.2, fatte salve le successive integrazioni. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento; i membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente. La Consulta si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti ne richieda la convocazione. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. La regione mette a disposizione della Consulta i locali e gli strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento (art. 3).

In particolare la Consulta promuove la partecipazione attiva delle persone con sofferenza mentale alla vita della collettività ed il riconoscimento dei loro diritti; formula proposte per la realizzazione di interventi in favore delle persone con sofferenza mentale al fine di favorirne l'integrazione sociale; vigila sulla corretta applicazione delle norme che prevedono la chiusura degli ex ospedali psichiatrici; collabora con l'amministrazione regionale per il monitoraggio sulle strutture psichiatriche, sia pubbliche che private, esistenti sul territorio regionale, in merito al possesso ed al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struttura, nonché ai livelli assistenziali forniti dalle stesse; verifica le segnalazioni concernenti situazioni di particolare gravità effettuate da cittadini, utenti, familiari ed associazioni; propone azioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza in favore delle persone con sofferenza mentale (art.4).

(art.5) Con l'approvazione della proposta di legge sono abrogate:

- l'art. 3 della L.R. 14 Luglio 1983 n. 49;
- la L.R. 7 Agosto 1998 n. 39;
- l'art. 65 della L.R. 27 Febbraio 2004 n.2.

(art.6) La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio

L'Assessore alla Sanità  
 (Augusto Battaglia)